

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

001354 28.12.2015

N°	DATA
----	------

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA E L'ASST DELLA VALLE OLONA" PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER TIROCINIO "CURRICULARE"

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Antonio di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la nota e-mail pervenuta il 25.10.2016 e le successive comunicazioni intercorse con cui l'Università degli Studi di Milano – Bicocca ha proposto a questa Azienda la stipula di apposita convenzione per l'attivazione di tirocini "curricolari";

Vista la comunicazione e-mail dell'1.12.2016 con la quale l'Università ha sottoposto a questa ASST il testo di convenzione, nonché il testo definitivo con le modifiche apportate (e-mail del 13.12.2016), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 761.111
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamato l'art. 27 del D.P.R. n. 11.07.1980, n. 382;

Ravvisata la sussistenza di una reale reciprocità di interessi nella stipula della convenzione con la citata Università;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento Dott. Marco Massarotto, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 22.12.2016, registrata al progressivo n. 1452 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per quanto espresso in premessa, di stipulare con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca formale convenzione per l'espletamento di attività didattiche integrative a quelle universitarie al fine di svolgere il tirocinio "curriculare" da parte degli studenti della predetta Università, alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dr. Enzo Brusini)



CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO *CURRICULARE*
PER ENTI PUBBLICI

TRA

tra l' **Università degli Studi di Milano – Bicocca**, Codice Fiscale 12621570154, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA, nata a Monza (MB) il 08/10/1961,

E

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) della VALLE OLONA, C.F./partita IVA **03510190121**, con sede legale in Busto Arsizio, via A. da Brescia, 1 C.A.P. 21052, d'ora in poi denominato/a "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Direttore Generale Dott. GIUSEPPE BRAZZOLI nato a Crema il 23.6.1956

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante dà la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, studenti in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali;

la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. X/825 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere **tirocini formativi *curricolari*** quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizione di tirocinio

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative soggetti in tirocinio *curricolare* per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi e concordati con il soggetto promotore.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

Tirocini *curriculari*: i tirocini formativi *curriculari* sono considerati quale esperienza formativa ed orientativa di studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso universitario, anche se non finalizzati all'acquisizione dei crediti formativi.

Non rientrano nella fattispecie dei tirocini gestiti dalla presente tipologia di Convenzione i tirocini professionalizzanti dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e i tirocini professionalizzanti di tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie.

Costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di tirocinio il progetto formativo individuale, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio stesso.

Art. 2 – Elementi del tirocinio

1. Il tirocinio *curriculare*, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. D) della legge 196/1997 e delle normative regionali vigenti, non costituisce rapporto di lavoro essendo un periodo di formazione e di orientamento al lavoro finalizzato ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.

2. La durata del tirocinio *curriculare* è definita dall'istituzione formativa e non può comunque superare i 12 mesi per Corso di studi.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo; il tutor aziendale predispone la relazione/valutazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura sede del tirocinio;
- gli esiti di apprendimento e i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
- le strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la Responsabilità civile;

5. I tirocini *curriculari* non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo *curriculare* il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nei relativi settori. Le coperture assicurative hanno validità sia sul territorio nazionale sia all' estero. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, che provvederà alla denuncia presso gli idonei Istituti.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/08 e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico soggetto ospitante.

Art. 6 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di **TRE** anni, **rinnovabile con apposito atto previo accordo**, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 7 – Recesso

Sono causa di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

Allegato alla deliberazione n° _____ del _____

- perdita, da parte dell'Università, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Il recesso riferito alla Convenzione deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e a tutti i tirocinanti coinvolti mediante comunicazione scritta.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 9 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.

Milano,

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Il Rettore

Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale -

ASST della VALLE OLONA

il Direttore Generale

Dott. GIUSEPPE BRAZZOLI

Bollo corrisposto in modo virtuale

Autorizzaz. N. 95936 del 23.12.02

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

Università degli Studi di Milano – Bicocca
C.F. 12621570154, Milano, 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
tel. 02 6448 1 - www.unimib.it PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it